



Prot. n. 13654
18 GEN. 2021

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione IX – Trascrizioni e annotazioni. Nullità e decadenza dei marchi

Modalità di svolgimento della prova attitudinale ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di Consulente in Proprietà Industriale conseguiti all'estero

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante recepimento della direttiva 2013/55/UE;

CONSIDERATE le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'art. 5 del decreto legislativo 206 del 2007 sopra citato, ed in particolare il comma 1 lettera 1-bis), che indica il Ministero quale autorità competente ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di consulente in proprietà industriale;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30 e ss.ii. Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273, ed in particolare il Capo VI, Ordinamento professionale, riguardante la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale e del relativo Albo;

VISTO, in particolare, la competenza attribuita dal Codice della proprietà industriale, art. 202 comma 4, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in relazione alla vigilanza sull'esercizio della professione;

CONSIDERATO che l'art. 22 del decreto legislativo 206 del 2007, al comma 2, prescrive che il riconoscimento della qualifica professionale di consulente in proprietà industriale è subordinato al solo superamento di una prova attitudinale;

TENUTO CONTO che l'art. 23 del medesimo decreto indica le modalità generali per lo svolgimento della suddetta prova;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 24 del decreto legislativo 206 del 2007, come modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, occorre definire, con decreto dell'Autorità competente e con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo



svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del 2007 citato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019 con il quale è stato affidato al Dott. Antonio Lirosi l'incarico di Direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico;

PRESO ATTO dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale - giuste note del 16 dicembre 2020 prot. 0284054 della Direzione e del 15 gennaio 2021 prot. 002/2021 del Consiglio - in ordine alle modalità organizzative della prova attitudinale di cui trattasi e, in particolare, acquisita l'indicazione dell'Ordine relativa al contributo da chiedere ai candidati per l'organizzazione della prova stessa;

DECRETA

Art.1

(Prova attitudinale per lo svolgimento della professione di consulente in proprietà industriale)

1. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha luogo, almeno una volta l'anno, in una sede scelta dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, di seguito denominato l'Ordine, e consiste in un esame articolato in una prova scritta e/o in una prova orale da tenersi in lingua italiana.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite per ogni richiedente nel decreto ministeriale di riconoscimento adottato ai sensi dell'art. 16 comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che forma parte integrante al presente regolamento, in relazione alla sezione, marchi o brevetti, cui il richiedente chiede di iscriversi.
3. La prova scritta, ove prevista dal decreto di riconoscimento, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati riguardanti gli argomenti indicati nello stesso decreto di riconoscimento.
4. La prova orale verte sulle materie che verranno indicate nel decreto di riconoscimento oltre che sull'ordinamento e deontologia professionale.
5. Se il richiedente è in possesso di un percorso formativo analogo a quello richiesto nell'ordinamento in Italia, la prova potrà consistere nella sola prova orale ove ciò sia stabilito nel decreto di riconoscimento.



Art.2

(Commissione d'esame)

1. La commissione d'esame è costituita con decreto del Ministero dello sviluppo economico e dura in carica tre anni.
2. La commissione, è così composta:
 - a) dal Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale o da un suo delegato con funzione di presidente;
 - b) da due componenti del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, designati dallo stesso, con competenze rispettivamente in materia di "brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori" e "segni distintivi, indicazioni geografiche e disegni e modelli". In caso di cessazione dalla carica, il Consiglio dell'Ordine provvederà ad una nuova nomina, che verrà tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico;
 - c) da due consulenti iscritti all'Albo, designati dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, con competenze rispettivamente in materia di "brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori" e "segni distintivi, indicazioni geografiche e disegni e modelli";
 - d) da due professori universitari di materie giuridiche designati dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, con competenze rispettivamente in materia di "brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori" e "segni distintivi, indicazioni geografiche e disegni e modelli".I membri della Commissione di cui alle lettere b), c) e d) prenderanno parte ai lavori della Commissione separatamente, in funzione della sezione cui il candidato ha chiesto di iscriversi.
3. Il rimborso delle spese sostenute e i compensi dei componenti della Commissione sono determinati dal Consiglio dell'Ordine come da Regolamento approvato dallo stesso e sono a carico dello stesso Consiglio.

Articolo 3

(Ammissione all'esame)

1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) al presente decreto unitamente a copia del decreto di riconoscimento autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel



decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.

La domanda può essere inviata via raccomandata all'indirizzo Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale via Napo Torriani n.29, 20124 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Ordine: ordine-brevetti@pec.it.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviata attestazione di pagamento di euro 200,00 per contributo esame mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, IBAN:IT 08 M 02008 09455 000100063500 specificando nella causale "contributo Esame ex D.Lgs 206/2007" seguito dal nome del richiedente.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale in risposta alla domanda di cui al comma 1 comunica al candidato il calendario delle prove.

Art. 4

(Valutazione della prova attitudinale)

1. Alla prima riunione di inizio mandato, la commissione adotta, con regolamento votato a maggioranza di tutti i componenti, i criteri per lo svolgimento e la valutazione della prova attitudinale.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirosi)

Firmato digitalmente da: ANTONIO LIROSI
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 18/01/2021 10:21:49